Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca
D.L. 170/2026 / A.C. 3189

Dossier n° 330 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
23 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3189
D.L.	170/2026
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca
Numero di articoli:	20
Date:	
presentazione:	19 novembre 2026
assegnazione:	19 novembre 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3189, **approvato con modifiche dal Senato** in data 19 novembre 2026 (A.S. 2053), reca la conversione in legge del **decreto-legge n. 170 del 2026**, che prevede **misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca**. Tale provvedimento è stato assegnato alla VII Commissione il 19 novembre 2026, la quale, in pari data, ne ha avviato l'esame in sede referente.

Il decreto-legge, originariamente composto di 15 articoli, a seguito delle modifiche approvate dal Senato - che ha introdotto gli articoli 2-*bis*, 4-*bis*, 4-*ter*, 7-*bis* e 7-*ter* - si compone ora di **20 articoli**.

L'**articolo 1** reca disposizioni che incidono sul **sostegno didattico agli alunni con disabilità**, con particolare riferimento alla disciplina del **Piano educativo individualizzato** (PEI). Il **comma 1, lettera *a)***, come **modificata al Senato**, novella in più punti la disciplina del PEI, intervenendo sulla determinazione del **numero di ore di sostegno** da assegnare alla classe, nonché su ulteriori contenuti del Piano, sui **termini** di redazione del PEI, sul raccordo tra le istituzioni scolastiche nei passaggi tra gradi di istruzione e nei trasferimenti e sulla **continuità** delle ore di sostegno nei passaggi di anno e di grado. La **lettera *b)*** prevede che l'ufficio scolastico regionale **attribuisca** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Il **comma 2**, **modificato anch'esso al Senato**, consente al **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione** (GLO) di approvare il PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, ove la mancata partecipazione impedisca il rispetto dei termini di adozione del Piano, e prevede la possibilità di effettuare le riunioni del GLO anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

L'**articolo 2**, **modificato al Senato,** incrementa di **60 milioni di euro** per l'anno **2026** e di **40 milioni di euro** per l'anno **2027** la dotazione del fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, al fine di assicurare, anche per l'anno scolastico 2026/2027, le attività di **orientamento**, di inclusione e di contrasto

della dispersione scolastica. Il **comma 2-*bis***, **introdotto al Senato**, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un **fondo** - con una dotazione di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 - finalizzato al finanziamento di **attività** di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo **consapevole e responsabile** delle **tecnologie digitali**.

L'**articolo 2-*bis***, **introdotto al Senato**, amplia il novero delle **iniziative** che le scuole di ogni ordine e grado possono **promuovere** nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "**Cittadinanza e Costituzione**".

L'**articolo 3, comma 1**, stanzia **14 milioni di euro per il biennio 2026-2027**, per la predisposizione di un programma biennale per lo **sviluppo di servizi digitali** all'interno del **sistema informativo SIDI**, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche. Il **comma 2**, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, consente agli **alunni della scuola secondaria di primo grado**, a partire dal secondo anno, di avvalersi dell'**insegnamento facoltativo del latino**, per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a **33 ore annue**. Il **comma 3**, nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, **fissa al 10 per cento** del trattamento stipendiale in godimento **l'elemento retributivo accessorio**, *una tantum*, riconosciuto in favore degli **insegnanti di ruolo** del sistema scolastico statale **al superamento**, con valutazione individuale positiva, **del percorso formativo permanente** istituito in attuazione della riforma 2.2 della Missione 4, componente 1, del PNRR.

L'**articolo 4, comma 1**, incrementa di **21 milioni di euro per l'anno 2026** l'autorizzazione di spesa ordinariamente prevista per la **fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo**. A copertura degli oneri, è previsto il ricorso, per 1 milione di euro, al fondo speciale di parte corrente e per 20 milioni ad un **fondo**, anch'esso destinato alla fornitura di libri di testo, istituito dalla legge di bilancio 2026 nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**. Il **comma 2** modifica, **a decorrere dal 2027**, la disciplina a regime del fondo da ultimo citato, **devolvendone la gestione** dal Ministero dell'interno **al Ministero dell'istruzione e del merito** e ridefinendo, a parità di risorse stanziate, la **platea di destinatari** dei contributi erogati e la **tipologia di prodotti acquistabili** con le risorse in questione. Il **comma 3**, incrementa di **4 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** il fondo permanente per il contrasto del fenomeno del **cyberbullismo**. Il **comma 3-*bis***, introdotto **al Senato**, destina le risorse derivanti da tale incremento al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di **educazione al rispetto reciproco**, alle **pari opportunità**, alle **relazioni** e all'**affettività**, nonché di prevenzione e contrasto della **violenza contro le donne**.

L'articolo 4-*bis*, **introdotto durante l'esame al Senato**, dispone l'incremento di **45 milioni di euro** per l'anno **2026** del **Fondo** destinato al **sostegno della filiera dell'editoria libraria**, prevedendo l'assegnazione delle relative risorse alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali.

L'articolo 4-*ter*, **introdotto al Senato**, pone l'**obbligo**, per gli **editori**, di rendere disponibile una **versione elettronica dei libri di testo scolastici** e **universitari**, a un **prezzo inferiore di almeno il 50 per cento** rispetto alla corrispondente versione cartacea, consentendone la **riproduzione** su supporto cartaceo **entro il limite del 15 per cento** dell'opera. La disposizione prevede, inoltre, limitazioni alla nuova adozione dei libri di testo non conformi alla nuova disciplina e ne stabilisce la decorrenza temporale.

L'**articolo 5**, **comma 1**, **lettera *a)***, proroga al **2027** l'autorizzazione di spesa di **1 milione di euro** per la stipulazione, da parte della Scuola europea di Brindisi, di contratti a tempo determinato con personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo delle scuole europee, dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. La **lettera *b)*** del **comma 1** autorizza, inoltre, la Scuola ad avviare la candidatura all'**International Baccalaureate Diploma Programme** e a predisporre gli atti funzionali alla sua attivazione. Per il progetto prevede un contingente di **non più di nove docenti, affiancati da due unità di personale ATA**, disciplina la selezione e lo stato giuridico del personale, introduce misure per la mobilità del coniuge convivente dipendente pubblico e stabilisce uno specifico trattamento economico aggiuntivo per i docenti. Il **comma 2** autorizza la spesa di **971.664 euro per il 2027**, **831.154 euro annui dal 2028 al 2030** e **847.304 euro annui dal 2031**, ai quali si provvede, ai sensi del **comma 3**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite.

L'**articolo 6, comma 1**, autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il **comma 2** autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia

a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. La finalità indicata è quella di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale.

L'**articolo 7, comma 1**, incrementa di **14 milioni di euro nel 2026** il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Il **comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato**, determina il Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito in 24.220.893 euro per il 2024 e in 21.294.343 euro per il 2025. Il fondo è destinato alla retribuzione accessoria degli istituti contrattuali legati alla performance del personale delle aree professionali del Ministero. Gli oneri sono quantificati in 7,5 milioni di euro per il 2027, ai quali si provvede, per 5,5 milioni mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul fondo riaccertamento residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per 2 milioni mediante l'utilizzo delle risorse destinate ai canoni per le scuole innovative e ad ulteriori esigenze dell'edilizia scolastica. Il **comma 2** destina le risorse, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, originariamente finalizzate all'attuazione, per il tramite dell'INDIRE, di percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto di ogni forma di violenza di genere, direttamente alle istituzioni scolastiche, mediante riparto tra gli Uffici scolastici regionali. Per le medesime finalità, il **comma 3** incrementa tale autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il **comma 4** dispone un'autorizzazione di spesa al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028. Il **comma 5**, **lettera a)**, rende permanente l'accesso, da parte delle categorie di docenti già previste, ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, eliminando la limitazione ai primi tre cicli degli stessi. La **lettera b)** posticipa dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine di decorrenza dei nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici. Il **comma 5-*bis***, **introdotto dal Senato**, proroga, per l'anno scolastico 2026/2027, la disciplina speciale che consente di completare le assunzioni dei docenti oltre il termine ordinario del 31 agosto. In particolare, si dispone che tale disciplina è applicabile ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'a.s. 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguano l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026. Il **comma 6**, **lettera a)**, proroga fino all'a.s. 2028/2029 l'operatività del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; la **lettera b)** proroga fino al 31 dicembre 2027 l'utilizzazione da parte dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione del contingente di esperti nell'attuazione degli interventi del PNRR; la **lettera c)** proroga fino al 2028 il vincolo di destinazione delle risorse in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR; la **lettera d)** reca la copertura degli oneri derivanti da tali proroghe. Il **comma 7** estende, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di continuare ad avvalersi del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e di rendicontazione del PNRR. Il **comma 8** proroga fino all'anno scolastico 2028/2029 l'operatività delle équipe formative territoriali, individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito al fine di fornire supporto alla formazione del personale scolastico, nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR. Il **comma 9** dispone l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del comma 8. Il **comma 10** prevede l'utilizzo, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, delle graduatorie di merito regionali del concorso 2024 per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e della procedura valutativa indetta nel 2024 per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Il **comma 11** dispone che, se all'esito delle operazioni assunzionali residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto nel 2024 e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa indetta sempre nel 2024 per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. Il **comma 12** stabilisce che lo scorrimento delle graduatorie avviene in misura pari tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati, fino ad esaurimento. Il **comma 13** proroga al **31 dicembre 2028** il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere, con contratto di apprendistato, giovani laureati individuati su base territoriale, nonché alcune categorie di enti territoriali possono reclutare soggetti in possesso dei diplomi rilasciati dagli ITS Academy o dei diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). I **commi da 13-*bis* a 13-*octies*** sono stati **inseriti durante l'esame al Senato**. Il **comma 13-*bis*** proroga, dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027, il termine entro il quale la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che, in base alla normativa vigente, rimangono affidati ordinariamente alle università. Per l'anno

accademico 2026/2027 l'INDIRE può assumere la quota di offerta formativa che le università non siano in grado di assicurare rispetto al fabbisogno del sistema scolastico. I **commi da 13-*ter* a 13-*octies*** disciplinano, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028, i percorsi universitari di specializzazione riservati a chi possiede il titolo di accesso e almeno tre anni di servizio sul sostegno negli otto anni precedenti, nel grado di istruzione interessato. I percorsi prevedono almeno 30 crediti formativi universitari; le attività teoriche possono svolgersi anche in modalità telematica sincrona. Un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, ne definisce l'ordinamento e le modalità organizzative. I costi sono integralmente sostenuti dai partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **I commi da 13-*novies* a 13-*undecies*** sono stati inseriti anch'essi **nel corso dell'esame presso il Senato**. Il **comma 13-*novies*** dispone che, fino all'anno formativo 2027/2028, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca siano comunque effettuati dal Ministero dell'istruzione e del merito, intervenendo sulla disposizione che attualmente attribuisce tali funzioni al Ministero fino all'adozione della disciplina regionale. Il **comma 13-*decies*** proroga di un anno, al 31 dicembre 2027, il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Per la proroga o il conferimento degli incarichi viene previsto, dal **comma 13-*undecies***, il limite di 59 unità; il relativo onere per il 2027 è quantificato in 9.100.100 euro, a valere sulle risorse già destinate al reclutamento dei dirigenti tecnici.

L'**articolo 7-*bis***, **inserito dal Senato**, introduce dall'anno scolastico **2027/2028** una procedura di reclutamento su posto comune e di sostegno per i docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi. I posti residui dopo le immissioni in ruolo dagli elenchi regionali, entro il limite delle assunzioni autorizzate, sono assegnati a tempo determinato nella provincia di inclusione. Il superamento dell'anno di formazione e prova e di una lezione simulata consente l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima scuola, con decorrenza giuridica dall'inizio del servizio a termine. Sono previsti un vincolo di tre anni di effettivo servizio nella scuola, salvo esubero o soprannumero, e un decreto ministeriale di attuazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

L'**articolo 7-*ter***, **introdotto durante l'esame al Senato**, istituisce, dall'anno scolastico 2027/2028, il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), organismo di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, composto dai coordinatori regionali delle Consulte provinciali o loro delegati, con funzioni di raccordo tra il Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti (CNPC) e il Ministero dell'istruzione e del merito. Dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza svolte nel CNPC e nelle Consulte provinciali sono riportate nel curriculum dello studente. Le scuole possono inoltre stabilire criteri per valorizzarle, se adeguatamente documentate, ai fini del credito scolastico, con un'incidenza non superiore a un punto e senza superare il massimo della fascia individuata dalla media dei voti. La partecipazione al CNS non comporta compensi o rimborsi. Per il funzionamento, la convocazione e la partecipazione al Consiglio Nazionale degli Studenti si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8,** modificato al **Senato,** al **comma 1**, prevede, al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), un incremento *una tantum* dei compensi per i **revisori dei conti** delle istituzioni scolastiche. Il **comma 2**, incrementa il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** di **17,8 milioni di euro** per l'anno **2026**, a favore di tutto il personale scolastico, e di ulteriori **10 milioni di euro** destinati a remunerare lo svolgimento di prestazioni di **lavoro straordinario** rese dal personale delle istituzioni scolastiche nell'ambito di attuazione del PNRR. Il **comma 2-*bis***, **introdotto al Senato**, dispone un ulteriore incremento di **4 milioni di euro per l'anno 2026** del medesimo Fondo, destinato al riconoscimento di **un emolumento accessorio *una tantum*** in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**) delle istituzioni scolastiche ed educative statali **in servizio nell'anno scolastico 2026/2027**. Il **comma 3** incrementa di **1 milione** di euro per l'anno **2026**, il Fondo destinato al finanziamento dei compensi accessori, in favore del **personale scolastico in comando** presso il Ministero, per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR. Il **comma 4** incrementa lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario di **600.000 euro** per l'anno **2026**, per il **pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario** rese dal personale del **comparto funzioni centrali** in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027.

L'**articolo 9, modificato al Senato, al comma 1**, con riferimento agli **istituti tecnici**, modifica la quantificazione e la distribuzione del monte ore degli insegnamenti nell'area di indirizzo flessibile, settore economico e tecnologico ambientale mediante la sostituzione delle relative tabelle**.** Il **comma 2** modifica la **denominazione** degli istituti tecnici, che divengono «**licei tecnologici**», e degli istituti professionali, che

divengono «**licei professionali**». I **commi 2-*bis* e 2-*ter***, **introdotti nel corso dell'esame al Senato**, prevedono che, a decorrere dall'**anno scolastico 2028/2029,** ai fini del **dimensionamento della rete scolastica**, si tenga conto delle peculiarità di taluni specifici indirizzi di studio dei licei tecnologici e dei licei professionali. Il **comma 3**, incrementa la dotazione del **Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale** prevedendo, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2026, già previsto a legislazione vigente, un ulteriore stanziamento di **10 milioni di euro per l'anno 2027**.

L'**articolo 10** posticipa di un semestre (al 1° luglio 2027) la data non anteriore alla quale la Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzata a bandire un concorso pubblico (per titoli ed esami) per l'assunzione, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da destinare alla Struttura di missione PNRR. Conseguentemente rimodula la quantificazione di spesa per l'anno 2027. Autorizza, correlativamente, la Struttura di missione PNRR a stipulare o prorogare, con efficacia per il semestre considerato (1° gennaio-30 giugno 2027), contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del predetto contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale.

L'**articolo 11, comma 1**, rende applicabili, fino al completamento degli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, finanziati in tutto o in parte dal PNRR, avviati in attuazione del Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione dello stesso, le disposizioni normative che prevedono, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2026, i poteri commissariali dei sindaci e dei presidenti delle province e delle città metropolitane per garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, nonché la facoltà, per tali soggetti, di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, ivi compresi tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il **comma 2** consente al Ministero di destinare al proprio supporto tecnico-operativo una quota non superiore al **2 per cento** delle risorse di bilancio per i medesimi interventi, purché non beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili e per i quali non sia già stata utilizzata la quota di assistenza tecnica prevista dalla disciplina richiamata. Per tali attività sono consentiti accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche e affidamenti in house a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

L'**articolo 12**, composto da sette commi, reca interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri in ambito scolastico. I **commi da 1 a 3** prevedono che, nel caso di **persistenti barriere linguistiche da parte dei genitori stranieri**, le istituzioni scolastiche **segnalino** la situazione tempestivamente ai **servizi sociali** territorialmente competenti (comma 1). Questi, se necessario, dispongono la frequenza di un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (**CPIA**) e valutano l'opportunità di definire un **progetto personalizzato** di sostegno alla genitorialità che comprenda, ove possibile, percorsi formativi di sostegno alla **corresponsabilità educativa** (comma 2). La mancata frequenza del percorso gratuito di alfabetizzazione implica una **sanzione pecuniaria** irrogata dal prefetto sulla base dell'accertamento del CPIA (comma 3). I **commi da 4 a 6** istituiscono un **divieto di copertura del volto**. In particolare, è previsto il **divieto** di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il **volto coperto** o con qualsiasi altra **modalità atta a non consentire il riconoscimento** del volto (comma 4). Le **sanzioni pecuniarie amministrative** previste dal comma 5 – a carico del soggetto che viola la norma e del genitore, in caso di soggetto minorenne – sono irrogate dal **prefetto** sulla base dell'accertamento del **dirigente scolastico** (comma 6). Il **comma 7** reca, infine, la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 13**, composto da sette commi, individua criteri per la **composizione delle classi** in contesti multiculturali. Il **comma 1** dispone che le istituzioni scolastiche, a partire dall'anno scolastico **2027/2028**, costituiscono le **classi prime** della scuola **primaria** e della scuola **secondaria di primo e di secondo grado** in modo che gli **studenti con cittadinanza non italiana** che presentino talune caratteristiche **non superino il 30 per cento** del totale in ciascuna classe prima. In particolare, la norma si applica: per la **scuola primaria**, agli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia; per la **scuola secondaria di primo e di secondo grado,** agli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione. Il successivo **comma 2** prevede che**, in caso di impossibilità**, per la singola istituzione scolastica, di rispettare i limiti di cui al comma 1, gli **Uffici scolastici** di ambito territoriale adottano le **misure organizzative necessarie** a garantire una presenza equilibrata degli alunni e degli studenti in questione **tra le istituzioni scolastiche viciniori**, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio e di ulteriori specifiche esigenze familiari. Il **comma 3**, a decorrere dall'anno scolastico **2026/2027**, estende l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 anche all'inserimento in classe degli studenti e degli alunni **iscritti in corso di anno**, alle classi prime o successive alla prima, o anche a **inizio anno** per le classi successive alla prima. Il **comma 4 istituisce un Fondo** a beneficio delle scuole che non

riescano a rispettare i limiti di cui al comma 1, volto a **finanziare attività extracurricolari** finalizzate al potenziamento delle **competenze linguistiche di base** nella lingua italiana, e ne individua le coperture finanziarie. Il **comma 5** dispone che gli **Uffici scolastici** di ambito territoriale **vigilino** affinché sia assicurata l'effettiva fruizione del **diritto allo studio**, individuando a tal fine un **referente per le iscrizioni** con funzioni di raccordo e coordinamento tra le famiglie e le istituzioni scolastiche. Il **comma 6** reca una serie di novelle al regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione finalizzate a conferire **maggiore discrezionalità al collegio dei docenti** nella determinazione della **classe di iscrizione** dell'alunno straniero, in particolare **sopprimendo** la **presunzione di corrispondenza tra classe di iscrizione ed età anagrafica**. Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente a tutti i commi dell'articolo ad eccezione del comma 4.

L'**articolo 14, comma 1** prevede che, per il conferimento di incarichi di ricerca ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle **Azioni di mobilità *Marie Skłodowska Curie – Doctoral Networks*** (MSCA - DN), non si applichi il requisito temporale del possesso, da **non più di sei anni**, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico. Il **comma 2**, destina **9,5 milioni di euro** per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative dei partenariati europei di ***Horizon Europe* 2021-2027**, con particolare riferimento a **PRIMA** e **SBEP**, nonché a **progetti di ricerca** e **innovazione** coerenti con gli **obiettivi del Piano Mattei per l'Africa** e al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Il **comma 3**, modifica la destinazione delle risorse aggiuntive stanziate a valere sul FFO specificamente per la **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali**. A decorrere dal **1° gennaio 2027**, anche la quota di tali risorse, finora destinata alla partecipazione a specifici progetti, sarà destinata all'**integrazione del trattamento fondamentale**. Gli importi saranno definiti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale. Il **comma 3-*bis*, aggiunto al Senato,** introduce una procedura derogatoria per la **chiamata diretta -** da parte degli enti pubblici di ricerca - di studiosi che abbiano vinto, in qualità di *principal investigator*, programmi di finanziamento sia dello ***European Research Council* (ERC)** che del **Fondo italiano per la scienza (FIS)**. Tali assunzioni vengono infatti **esonerate** dalla valutazione di merito delle **commissioni** e vengono effettuate **entro tre anni** dalla vincita del programma, fermo restando il rilascio del **nulla osta** da parte del Ministro vigilante. Il **comma 3-*ter***, anch'esso **aggiunto al Senato**, **destina** invece all'integrazione delle **componenti** del trattamento fondamentale **diverse dallo stipendio**, a decorrere dal **1° gennaio 2027**, una quota delle risorse stanziate per la **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca** a valere sul FOE, con riguardo agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, e sul Fondo per la valorizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR. Anche in questo caso gli importi saranno definiti nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.

L'**articolo 15** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Presupposti di straordinaria necessità e urgenza

Il provvedimento in esame è riconducibile - sulla base del preambolo - alla straordinaria necessità e urgenza di:

- prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027;
- prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Academy di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023 e imporre alle pubbliche amministrazioni di pianificare tali assunzioni nel trimestre precedente alla scadenza del predetto termine;
- garantire l'accompagnamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
- assicurare l'efficace prosecuzione delle attività delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'indirizzo e al coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di PNRR;
- adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico;
- adottare interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico;
- facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilità *Marie Skłodowska Curie* (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di *Horizon Europe* 2021-2027, sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché valorizzare il personale tecnico-amministrativo delle università.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alle materie "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**" e "**norme generali sull'istruzione**", che risultano prevalenti, spettanti alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *n*), della Costituzione. Emergono inoltre, le materie "**istruzione**" e "**ricerca scientifica e tecnologica**", rientranti nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento all'istruzione, la Corte costituzionale ha dovuto tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, dai "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose" (sentenza n. 279 del 2005). Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano "per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale". In particolare, nel settore dell'istruzione "lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico" (sentenza n. 200 del 2009). In particolare, la Corte ha ricondotto alle norme generali, tra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo, la regolamentazione dell'accesso al sistema, la previsione generale del contenuto dei programmi e del nucleo essenziale dei piani di studio per la «quota nazionale», la valutazione degli apprendimenti, i principi di formazione degli insegnanti, nonché la revisione dei criteri di formazione delle classi e di definizione degli organici (sentenza n. 200 del 2009), e le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici (sentenza n. 5 del 2018, confermata dalla sentenza n. 48 del 2025).
Quanto al diritto allo studio, la Corte costituzionale ha ricondotto alle norme generali sull'istruzione - che, secondo la stessa Corte, includono in via interpretativa anche il diritto allo studio e all'istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 - le garanzie sancite dall'articolo 34 della Costituzione, ossia la gratuità dell'istruzione inferiore, le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze attribuite per concorso (sentenze n. 279 del 2005 e n. 200 del 2009). Quanto all'organizzazione e all'erogazione dei servizi, la Corte ha, invece, riconosciuto un margine di intervento regionale: ha qualificato come principio fondamentale vincolante per le regioni il piano di finanziamento delle borse di studio alle famiglie, già ricondotto all'assistenza scolastica (sentenza n. 33 del 2005), e ha dichiarato illegittimo l'obbligo di un ente unico erogatore dei servizi, cui destinare il Fondo integrativo statale per le borse di studio (sentenza n. 87 del 2018). In ambito universitario, la Corte ha, peraltro, definito il diritto allo studio competenza regionale residuale, escludendo la violazione della leale collaborazione in presenza di un'attrazione in sussidiarietà previa intesa in Conferenza Stato-regioni (sentenza n. 40 del 2022). Quanto ai finanziamenti statali vincolati, la Corte si è pronunciata con riguardo ai contributi alle scuole paritarie, che incidono sulla materia concorrente istruzione. Ha dichiarato illegittimo il finanziamento vincolato in ambito regionale, salvi i procedimenti di spesa in corso (sentenza n. 50 del 2008), e ha ritenuto sufficienti criteri di riparto fissati con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni (sentenza n. 298 del 2012). La leale collaborazione si applica, in generale, ai finanziamenti con vincolo di destinazione che incidono su materie di competenza regionale residuale o concorrente (sentenza n. 95 del 2024)
In materia di rete scolastica, la Corte ha affermato che la programmazione della rete e il dimensionamento degli istituti scolastici rientrano nella competenza concorrente "istruzione" e non nelle norme generali, sottolineando che la preordinazione dei criteri volti alla attuazione del dimensionamento della rete scolastica ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, senza che, dunque, possano venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e sulla didattica. La Corte ha, infatti, rilevato che la materia della rete scolastica e del dimensionamento degli istituti non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione, ma va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all'istruzione. Il descritto quadro interpretativo è stato di recente confermato dalla sentenza n. 111 del 2024, con cui è stato ribadito il consolidato principio per cui la programmazione della rete scolastica – incidendo su situazioni strettamente legate alle specificità territoriali e socioeconomiche – rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e richiede, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'intervento del legislatore regionale, in ossequio al principio di leale collaborazione.
Relativamente alla disciplina del personale scolastico, la Corte, con sentenza n. 76 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Lombardia n. 7 del 2012 che disponeva in merito all'assunzione – seppure a tempo determinato – di personale docente alle dipendenze dello Stato. In particolare, secondo la Corte, "ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato".
Con riguardo alla ricerca scientifica, la Corte ha affermato che essa è non solo una «materia» ma anche un «valore» costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione). La Corte ha poi evidenziato che la materia "ricerca scientifica" presenta delle peculiarità. In particolare, ad essa "è sotteso un valore la cui promozione può essere perseguita anche con una disciplina che precipuamente concerna materie diverse. E, correlativamente, si è affermato che, qualora la ricerca verta su materie di competenza esclusiva statale, a queste occorra riferirsi per stabilire la competenza legislativa (sentenze n. 423 del 2004 e n. 31 del 2005). In buona sostanza, la ricerca scientifica, qualora

si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione" (sentenza n. 133 del 2006).
Per quanto concerne l'università, la Corte costituzionale ha evidenziato, in particolare, che un intervento "autonomo" statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (sentenza n. 423 del 2004). Di conseguenza, la stessa Corte ha censurato, ad esempio, disposizioni regionali che prevedevano l'istituzione di nuovi corsi di studio universitario (sentenza n. 102 del 2006).

Con riferimento a talune specifiche disposizioni, vengono, altresì, in rilievo le materie di competenza esclusiva statale "**rapporti dello Stato con l'Unione europea**", "**immigrazione**" e "**ordine pubblico e sicurezza**" (articolo 12), "**ordinamento civile**" (relativamente al trattamento economico e al rapporto di lavoro del personale scolastico, dirigenziale e degli enti di ricerca, nonché alla licenza e alla riproduzione dei libri di testo), "**determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**" (articolo 1, in relazione all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*), *h*), *l*), *m*), della Costituzione, nonché le materie di competenza concorrente "**governo del territorio**" (articolo 11, con riferimento all'edilizia scolastica) e "**valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali**" (articolo 4-*bis*), di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Emergono, inoltre, per taluni profili, le materie di competenza residuale regionale, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quali i **servizi sociali** (articolo 12, commi 1 e 2) e l'**istruzione e formazione professionale** (articolo 7).

Si ricorda che la giurisprudenza costituzionale distingue gli aspetti correlati alla materia ordinamento civile (come quelli inerenti alla disciplina del contratto di lavoro e al diritto sindacale), oggetto di competenza esclusiva dello Stato, da quelli relativi alla materia tutela e sicurezza del lavoro, rientranti invece nella competenza legislativa concorrente, salvo che per la definizione dei principi fondamentali tali da garantire uniformità a livello nazionale (cfr. sul punto le sentenze nn. 12 del 2004 e 303 del 2003).
Con riferimento all'edilizia scolastica, la Corte costituzionale, con sentenze nn. 62 del 2013, 284 del 2016 e, da ultimo, 71 del 2018, ha chiarito che nel relativo ambito si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti in ambiti di competenza concorrente.
In tema di istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50 del 2005 la Corte ha chiarito, in linea generale, che "la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi", mentre non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.
Quanto al regime sanzionatorio, di cui all'articolo 12, commi 3 e 5, del provvedimento in esame, secondo un consolidato orientamento della stessa Corte (v. sentenze n. 12 del 2004, n. 361 del 2003, nn. 28, 85 e 187 del 1996, n. 115 del 1995, n. 60 del 1993), la competenza sanzionatoria amministrativa non può essere autonomizzata come materia a sé, bensì accede alle materie sostanziali (in questo caso l'immigrazione e l'ordine pubblico e sicurezza), spettando, dunque, la stessa al medesimo soggetto cui compete disciplinare tali materie (sentenza n. 50 del 2005).

La sentenza CEDU, S.A.S. c/ Francia, GC, 1° luglio 2014, ricorso n. 43835/11

Con sentenza del 1° luglio 2014, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sulla compatibilità con la Convenzione della **legge francese n. 2010-1192 dell'11 ottobre 2010**, che vieta la "dissimulazione del volto nello spazio pubblico". La legge in questione prevede una sanzione di 150 euro e/o l'obbligo di frequentare un corso di cittadinanza. Detta legge si riferisce **genericamente** allo "**spazio pubblico**".

Nella specie, la ricorrente, cittadina francese di origine pachistana, lamentava che il divieto, pur formulato in termini generali e neutri, la privasse in concreto della possibilità di indossare il ***niqab*** e il ***burqa*** in luogo pubblico, in violazione degli **articoli 8** (diritto al rispetto della vita privata), **9** (libertà di pensiero, coscienza e religione) e **14** (divieto di discriminazione) della Convenzione.

La Grande Camera, con **15 voti contro 2**, ha **escluso** che la normativa francese violasse la Convenzione, secondo un articolato *iter* argomentativo.

La Corte ha innanzitutto ritenuto che l'obiettivo della **sicurezza pubblica**, considerato isolatamente, non sia sufficiente a giustificare un'interdizione generale e permanente della copertura del volto nello spazio pubblico, in quanto misure meno restrittive (ad esempio, l'obbligo di rimozione ai fini identificativi) sarebbero idonee a soddisfare la medesima esigenza.

Ha accolto, invece, la tesi sostenuta dal Governo francese quanto alla **protezione dei diritti e delle libertà altrui** ai sensi degli articoli 8, paragrafo 2, e 9, paragrafo 2, della Convenzione, tesi fondata sul concetto di "***vivre ensemble***" (vivere insieme), ossia sull'esigenza di garantire le **condizioni minime della vita in società**, tra le quali la **possibilità di interazione interpersonale** attraverso la visibilità del volto.

Quanto al criterio della **proporzionalità**, la Corte ha riconosciuto che la misura in questione comporta un'ingerenza significativa nei diritti delle donne, e presenta il rischio di contribuire al consolidamento di

stereotipi, ma ha ritenuto che la Francia disponesse di un **ampio margine di apprezzamento** in una materia nella quale non esiste un consenso europeo. La Corte ha altresì valorizzato il fatto che la sanzione prevista fosse **contenuta** (150 euro) e che la legge **non prevedesse sanzioni detentive**.

Sotto il profilo della **non discriminazione**, la Corte ha ritenuto che il divieto, formulato **in termini generali** e applicabile a **chiunque** copra il volto a prescindere dal motivo, non costituisse una discriminazione diretta fondata sul sesso o sulla religione. Si segnala che, nelle opinioni dissenzienti, i giudici *Nußberger* e *Jäderblom* hanno ritenuto, invece, sproporzionata una misura che riguarda in concreto circa 1.900 donne su una popolazione di 65 milioni di abitanti (dati del 2014). Le opinioni dissenzienti rilevano altresì che il concetto di *vivre ensemble* è troppo vago per fungere da base per una restrizione di diritti fondamentali, che il sacrificio imposto ai diritti individuali è eccessivo rispetto al beneficio perseguito, e che il divieto rischia di escludere ulteriormente dalla vita pubblica le donne interessate dalla misura in questione.

Cost330	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	𝕏 CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.